

355.

17 MARZO 1976

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1976

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
VIVIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Bosco.*

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE REDIGENTE

« **Riforma della legislazione cooperativistica** »
(1739), d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri.
(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione, sospesa il 10 dicembre 1975.

Il senatore Licini, relatore per la Commissione giustizia, illustra gli aspetti principali della legislazione cooperativistica in Danimarca, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania federale, Francia e Gran Bretagna.

In Danimarca mancano specifiche norme che disciplinino le cooperative come tali, a dimostrazione del fatto che il movimento cooperativo può svilupparsi e raggiungere i suoi scopi anche senza il manto protettivo di un'apposita legislazione, adottando spontaneamente, negli statuti, i principi della

cooperazione nel quadro generale delle leggi che regolano le società commerciali.

In Olanda una legge del 1925 definisce esplicitamente le società cooperative; le disposizioni di questa legge sono però in buona parte di carattere dispositivo, facendo salve le diverse norme che gli interessati inseriscono negli statuti. In particolare, non è previsto in questo Paese un sistema obbligatorio di revisione.

In Belgio la società cooperativa è formata da almeno sette persone ed è a capitale variabile; una legge del 1955 ha inoltre previsto i principi cui debbono conformarsi gli statuti, tra i quali quello della adesione volontaria e della limitazione del tasso d'interesse alle quote sociali. Le norme principali di funzionamento sono demandate generalmente agli statuti o, in difetto, alle disposizioni sulle società per azioni. Di particolare interesse sono l'assenza di un limite minimo o massimo nella misura delle quote sociali e la previsione di un Consiglio nazionale della cooperazione, a carattere consultivo e rappresentativo, che può essere paragonato sotto alcuni aspetti alla Commissione centrale per la cooperazione istituita in Italia dalla legge del 1947.

In Lussemburgo vi è una sviluppata ed articolata legislazione settoriale per quanto riguarda le cooperative agricole; le altre cooperative hanno generalmente la loro disciplina nella legge concernente le società commerciali.

Nella Germania federale si assiste ad un progressivo avvicinamento della legislazione alla normativa sulle società commerciali. La cooperativa è definita come società con un numero non chiuso di membri, con lo scopo di incrementare gli interessi economici degli stessi mediante una gestione comune dei loro affari. La responsabilità può essere illimitata o limitata in caso di liquidazione concorsuale. Gli statuti devono tra l'altro prevedere l'importo massimo della quota sociale e le modalità del suo versamento. La società acquista la personalità giuridica con il deposito presso il Tribunale dell'atto costitutivo e dello statuto. Nelle cooperative di primo grado i soci possono avere fino a tre voti, il che costituisce una marcata deroga al principio « una persona un voto ». Per le cooperative di grado superiore è ammesso che possano attribuirsi più di tre voti ai loro partecipanti.

Carattere saliente della legislazione germanica è l'obbligo delle cooperative di aderire ad una Unione di revisione: le Unioni possono considerarsi espressione tipica dell'autocontrollo, poiché gli organi statali non esercitano una diretta ingerenza nella gestione delle società. Più precisamente, i caratteri essenziali della revisione nella Germania federale sono il monopolio della funzione di revisione da parte delle Unioni autorizzate dall'autorità governativa, nonché l'obbligo delle cooperative di aderire ad una Unione di loro scelta e di sottoporsi ad una revisione periodica. Va notato che in questo Paese la revisione è fondamentalmente un istituto tecnico-assistenziale affidato ad organizzazioni settoriali dalle quali esulano, per quanto risulta, contenuti od ispirazioni politiche o confessionali.

In Francia il quadro legislativo si articola principalmente nella legge del 1877, relativa alle società, ed in una legge del 1947, che contiene lo statuto generale della cooperazione. Di particolare interesse è la definizione della società cooperativa e dei suoi obiettivi essenziali, la regola « una persona un voto » nelle assemblee; il limite del 6 per cento per la remunerazione del capitale; il fatto che nessuna ripartizione può essere compiuta tra i soci se non in proporzione alle operazioni effettuate da ciascuno con la

società o al lavoro prestato; le norme in caso di scioglimento e quelle sui controlli e le sanzioni, che sono anche di carattere penale. La legislazione francese prevede inoltre un Consiglio superiore della cooperazione con funzioni di rappresentanza, studio e propulsione del movimento cooperativo.

In Gran Bretagna è stabilito un numero minimo di soci per la costituzione; che le società ed i loro statuti debbono essere registrati presso il *Registrar*, che è uno speciale organo pubblico, che può rifiutare la registrazione ovvero cancellarla, e che ha poteri di ispezione. Le società registrate hanno anche l'obbligo di sottoporre la loro contabilità alla revisione di un *auditor*, che è un professionista debitamente abilitato ed eletto dall'assemblea il quale esercita una funzione intermedia tra il controllo esterno di carattere pubblico e l'autocontrollo.

Il senatore Licini conclude la sua esposizione sottolineando l'opportunità di rinnovare la legislazione italiana tenendo presente l'esigenza di consentire alle cooperative una maggiore vivacità imprenditoriale, affinché la cooperazione possa effettivamente configurarsi come un *tertium genus* tra l'iniziativa privata, operante a fini speculativi, e quella pubblica.

Si prosegue quindi la discussione generale.

Il senatore Bonazzi sottolinea l'importanza della cooperazione nel nostro Paese, tracciandone brevemente le tappe di sviluppo, prima del fascismo, durante il fascismo e nel dopoguerra. In particolare ricorda il contributo dato alla stessa emancipazione delle masse popolari dai operatori e dagli uomini che guidarono il movimento cooperativo nell'Italia prefascista; il declino e il duro colpo che seguirono all'avvento del fascismo, con il quale erano inconciliabili i principi democratici cui la cooperazione si ispira, ed infine la rigogliosa ripresa nel dopoguerra.

Oggi la cooperazione è una grossa realtà, anche economica (le cooperative sono circa 75 mila; i soci sono più di 6 milioni; il fenomeno si espande anche in settori nuovi, come tra i professionisti, scrittori, registi, nel turismo). Tutto ciò è avvenuto con scarso aiuto dello Stato e, quindi, dei Governi che lo hanno guidato; le dichiarazioni

dei vari piani economici a favore della cooperazione sono restate lettera morta; la legislazione è carente e, indubbiamente, deve essere rinnovata. Per questo motivo il senatore Bonazzi considera il disegno di legge una valida base di discussione per recuperare il tempo perduto e per consentire il necessario sviluppo ad una forza sana che ha nel Paese profonde e radicate tradizioni.

Sul piano normativo dovrà essere meglio definita la natura della società cooperativa e fissate le condizioni giuridiche perché emergano i principi di democrazia, mutualità ed assenza di fini di lucro. A tale scopo si dovrà ricercare non solo la maggiore efficienza economica ma anche una più vasta utilità sociale; la revisione della disciplina vigente appare perciò quanto mai necessaria visto che essa ha indirettamente favorito la costituzione di cooperative scarsamente sociali e, tra l'altro, l'affermazione della Federconsorzi.

Il senatore Bonazzi conclude dichiarando di condividere l'impostazione del disegno di legge nella parte in cui è dato il giusto risalto alla Regione, soprattutto tenendo conto delle competenze di questo ente in settori (artigianato, agricoltura, turismo, eccetera) nei quali il movimento cooperativo può opportunamente svilupparsi.

Il senatore Mariani, dopo aver contestato al senatore Bonazzi l'affermazione circa la stasi della cooperazione durante il fascismo, citando al riguardo alcune personali esperienze di presidente di consorzi di cooperative, ed aver sottolineato lo spirito tutto particolare che anima la cooperazione ed in specie quella del lavoro, si dichiara d'accordo sull'esigenza di perfezionare la legislazione vigente e di creare le condizioni perché le cooperative abbiano una più solida base dal punto di vista economico ed imprenditoriale.

Si dice quindi dubbioso sul fatto che le cooperative siano così numerose come ha sostenuto il senatore Bonazzi, dichiarandosi peraltro convinto che molte di esse mascherino in realtà delle vere imprese commerciali, che hanno assunto la forma cooperativa per avvalersi dei benefici fiscali. Anche per questo motivo occorre l'attuazione di

un severo controllo, certamente più incisivo di quello attuale.

Il sottosegretario Bosco informa che la Commissione centrale per la cooperazione ha espresso un parere favorevole sulle linee e le norme principali dello schema di disegno di legge predisposto dal comitato di studio ministeriale. Tale parere verrà posto a disposizione dei commissari. Aggiunge poi che il Ministero del lavoro non insiste sulla richiesta di una delega al Governo per la materia della vigilanza, in modo da non introdurre elementi di intralcio al rapido proseguimento dell'esame da parte delle Commissioni.

Il presidente Viviani prende atto con soddisfazione della dichiarazione del Sottosegretario. Successivamente, su sua proposta, si decide la costituzione di una Sottocommissione composta dai senatori Coppola (Presidente), Pacini e Licini (relatori), De Carolis, Manente Comunale, Sabadini, Garoli, Mariani, Ferralasco, Bonazzi, Latino, Fillietroz e Robba.

Le Commissioni 2^a e 11^a — aggiunge il Presidente — torneranno a riunirsi non appena la Sottocommissione avrà terminato i suoi lavori.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Viviani avverte che la seduta delle Commissioni, convocate per il pomeriggio alle ore 17, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 12,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 17 MARZO 1976

*Presidenza del Presidente
VIVIANI*

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bonifacio.

La seduta ha inizio alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti valutari** » (2323), di iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri (*Fatto proprio dal Gruppo del partito socialista italiano, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento*);

« **Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie** » (2455).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Continua l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il presidente Viviani chiede ai commissari che avevano prospettato l'opportunità di una indagine conoscitiva sulla materia, se essi insistono nella loro richiesta e, in caso affermativo, che venga precisato il programma dell'indagine medesima perchè possa essere sottoposto al Presidente del Senato.

Il senatore Lugnano dichiara che il Gruppo comunista ritiene indispensabile apprendere dagli organi tecnici competenti a rilasciare le autorizzazioni in materia valutaria, il funzionamento dei meccanismi attraverso i quali riescono a filtrare ingenti capitali diretti all'estero e conferma pertanto la proposta di un'indagine conoscitiva al riguardo.

Il senatore Mariani si associa alla richiesta di indagine conoscitiva e rileva, fra l'altro, l'utilità di conoscere le modalità ed il grado di incidenza dei controlli operati dai vari organi che rilasciano le previste autorizzazioni; quindi il senatore Valitutti, pur dichiarandosi in linea di principio non contrario all'indagine conoscitiva volta ad acquisire notizie dagli organi tecnici, ritiene più opportuno che la Commissione, nell'esaminare la disciplina degli illeciti valutari, abbia come propri interlocutori i Ministri delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero, oltre che — come naturale — il Ministro di grazia e giustizia.

Dopo che il presidente Viviani ha dato lettura di un telegramma pervenuto da parte dell'Unione sindacale del personale direttivo delle Banche d'interesse nazionale, il senatore Agrimi dichiara di condividere l'uti-

lità di una audizione di responsabili ed esperti del particolare settore, pur rilevando la esigenza di conoscere anche il parere dei titolari di dicasteri le cui attribuzioni si estendono alla materia valutaria: solo da questi ultimi infatti il Parlamento può ottenere impegni di carattere operativo.

Il presidente Viviani invita i commissari che si sono fatti promotori della richiesta di indagine conoscitiva di precisarne l'ambito del programma ed indicare tassativamente gli organi chiamati a fornire alla Commissione le notizie, le informazioni e l'eventuale documentazione.

Il senatore Petrella, premesso che il Gruppo comunista aveva già ampiamente ed in modo dettagliato precisato gli scopi e la portata dell'indagine conoscitiva, sottolinea che obiettivo dell'indagine medesima è quello di ottenere notizie sul tipo e sulle modalità degli attuali controlli e la struttura organizzativa dei controlli medesimi, nonchè sui movimenti di capitale all'estero degli ultimi anni, con relativi dati numerici. Si tratterebbe — prosegue l'oratore — di ascoltare il Governatore della Banca d'Italia o il dirigente dell'Istituto di emissione che abbia specifica competenza e responsabilità nel settore delle operazioni valutarie; ed inoltre il dirigente dell'Ufficio italiano cambi, i responsabili dell'Assobancaria e delle associazioni sindacali del personale bancario.

Dopo un breve intervento del senatore Lugnano, volto ad assicurare la Commissione che l'intenzione dei proponenti l'indagine è nel senso di restringere al massimo i tempi della sua effettuazione onde evitare di compromettere la conversione del decreto-legge nel termine stabilito dalla Costituzione, e dopo ulteriori precisazioni del senatore Petrella, prende la parola il senatore Martinazzoli che rileva l'enorme peso degli interessi e dei gruppi coinvolti nei traffici valutari. Osserva quindi come sia compito del Parlamento accertare le modalità con le quali si concreta la fuga di capitali coperta dall'apparente osservanza dell'autorizzazione cui le norme preceptive dei disegni di legge in titolo fanno riferimento; in questa prospettiva si dichiara d'accordo sulla richiesta di indagine co-

noscitiva e suggerisce alla Commissione di ascoltare, oltre ai rappresentanti degli organi indicati dal senatore Petrella, anche un responsabile della Guardia di finanza esperto in materia di frodi valutarie. Tale estensione trova d'accordo i proponenti l'indagine.

Interviene il senatore Licini che si dichiara favorevole alla richiesta di indagine conoscitiva, stante l'opportunità di conoscere il reale svolgimento dei meccanismi che portano all'esportazione illegale dei capitali, prima di fissare in termini precisi una disciplina legislativa; l'oratore sottolinea (pur senza formalizzare in una richiesta la sua osservazione) che sarebbe utile sentire anche i rappresentanti della Banca nazionale del lavoro e della Banca commerciale italiana, istituti che sarebbero maggiormente implicati in attività collegate agli illeciti valutari.

Il senatore Eugenio Gatto, dopo aver accennato alle difficoltà tecniche di strutturare un provvedimento che disciplina una così complessa materia, si dichiara perplesso sull'opportunità di ascoltare organi tecnici sugli argomenti in esame e sostiene — in chiave problematica — come forse sarebbe raccomandabile convertire prontamente il decreto in esame per poi impegnarsi, in un momento immediatamente successivo, a formulare un nuovo disegno di legge che completi l'urgente normativa della quale il Governo chiede la conversione in legge.

Il ministro Bonifacio, dopo aver rilevato come la Commissione sia unanime nel valutare l'estrema gravità dei comportamenti che il decreto prevede come reati e come sia improrogabile il sanzionarli con fermezza, osserva che il problema delle autorizzazioni è in sé estraneo alla disciplina prevista dal decreto che — in effetti — non mira a disciplinare il fenomeno amministrativo che cela la fuga dei capitali. A questo ultimo proposito il Governo intende presentare al più presto un disegno di legge che riveda la materia delle autorizzazioni in modo organico, al fine di contribuire alla certezza del diritto ed a rendere effettivamente operanti i controlli che vengono attuati.

Precisato poi come nell'attuale formulazione del decreto sia indubbio che il riferimento all'autorizzazione vada inteso come all'autorizzazione legittimamente accordata, per cui, se un organo competente a rilasciarla compie tale atto al fine di consentire una illecita esportazione di capitali cade sotto le sanzioni previste dal decreto, osserva che l'indagine conoscitiva proposta troverebbe una sede più pertinente nel momento in cui si andranno a fissare la portata ed i limiti della menzionata disciplina delle autorizzazioni, che definisce di carattere sostanziale.

Comunque tiene a dichiarare che il Governo non ha nessun motivo per essere contrario all'esigenza di informazione che emerge dalla Commissione, nel senso e nei limiti specificati.

Dopo brevi interventi dei senatori Follieri e Valitutti e dopo che il senatore Licini ha manifestato al Governo la sua soddisfazione per l'impegno assunto a disciplinare la materia delle autorizzazioni, il senatore De Carolis, relatore alla Commissione, si dichiara favorevole all'indagine conoscitiva nei limiti e nei termini che sono stati precisati e propone alla Presidenza di stabilire sin d'ora il numero delle sedute da dedicare all'indagine.

La Commissione accoglie quindi la proposta di indagine conoscitiva demandando al presidente Viviani di richiedere sulla stessa il previo consenso del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del Regolamento.

La Commissione si riserva inoltre di ascoltare in un secondo momento il parere dei Ministri del tesoro, delle finanze e del commercio con l'estero.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viviani avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 23 marzo, alle ore 17, e mercoledì 24 marzo, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1976

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
CIFARELLI*Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Spitella.**La seduta ha inizio alle ore 10,10.***IN SEDE REFERENTE**

- « Istituzione delle Università statali degli Studi della Basilicata e del Molise, nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso » (2298);
- « Istituzione delle Università statali della Toscana e di Cassino, nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino » (2299);
- « Istituzione delle Università in Abruzzo » (2300);
- « Istituzioni di Università statali in Abruzzo » (1379), d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri;
- « Contributo annuo dello Stato in favore della libera Università di Urbino » (1830), d'iniziativa dei senatori Venturi e Baldini;
- « Statizzazione della libera università di Urbino » (2046), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;
- « Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento » (1975), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;
- « Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino » (2078), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri;
- « Istituzione dell'Università degli studi nel Molise » (46), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri;
- « Istituzione dell'Università in Basilicata » (117), d'iniziativa dei senatori Scardaccione ed altri;
- « Istituzione dell'Università della Lombardia orientale a Brescia » (323), d'iniziativa dei senatori De Zan ed altri;
- « Istituzione dell'Università statale a Brescia » (1597), d'iniziativa dei senatori De Zan e altri;
- « Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Verona » (1196), d'iniziativa del senatore Limoni;
- « Istituzione di Università statali nelle province di Frosinone e Viterbo » (1325), d'iniziativa del senatore Minnocci;
- « Istituzione in Benevento della terza università della Campania » (1590), d'iniziativa dei senatori Ricci e Tanga;
- « Istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno » (1679), d'iniziativa dei senatori Pinto e Tesaurò;
- « Istituzione della nuova Università di Caserta » (1816), d'iniziativa del senatore Santonastaso;
- « Istituzione di una scuola superiore di archeologia nella città di Agrigento » (1832), d'iniziativa dei senatori Di Benedetto e Piovano;
- « Istituzione dell'Università degli studi di Verona » (2314), d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri;
- « Istituzione dell'Università degli studi di Udine » (2355), d'iniziativa dei senatori Burtulo ed altri;
- « Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone » (2361), d'iniziativa dei senatori Montini e Burtulo.

Voto della Regione Molise (n. 75) attinente al disegno di legge n. 2298.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso il 16 marzo.

Il presidente Cifarelli ricorda la procedura da seguire secondo quanto concordato nella seduta di ieri ed avverte che il Gruppo dei senatori comunisti ha presentato il preannunciato documento contenente proposte in ordine alla programmazione universitaria. Seguono interventi, sui lavori della Commissione, dei senatori Pieraccini e Urbani nonchè dello stesso Presidente.

Prende, quindi, la parola il senatore Urbani, che ampiamente illustra le proposte del documento suddetto. Sottolineato il ritardo con cui il Governo ha predisposto i provvedimenti per l'Università, afferma anzitutto che la programmazione debba proporsi di porre un freno alla proliferazione incontrollata delle sedi universitarie e di dirigere ed orientare la scolarizzazione a livello universitario, evitando processi di dequalificazione culturale e professionale.

Soffermandosi, poi, ad evidenziare, in senso critico, alcuni punti delle comunicazioni (del 26 novembre dello scorso anno) del Ministro della pubblica istruzione (che — secondo l'oratore — appaiono ispirate al criterio di restare entro la stessa logica dello sviluppo spontaneo della domanda universitaria verificatosi nel decennio precedente, accettando come acquisita l'ipotesi della « liceizzazione » della università italiana e quindi dell'ulteriore estendersi di una dequalificata università di massa), passa ad enunciare alcuni criteri che i senatori comunisti propongono per la attuazione della programmazione universitaria a breve-medio termine, in forza dell'articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766.

Nella istituzione di nuove Università nelle regioni che ne sono prive, bisogna tendere a realizzare strutture di tipo residenziale, dotate, fra l'altro, di posti-convitto; ogni nuova Università dovrebbe avere almeno 3.000 studenti mentre l'istituzione di nuovi corsi di laurea dovrebbe essere basata sulla presenza di un minimo di 200 studenti. La dimensione ottimale dei corsi di laurea, aggiunge l'oratore, andrebbe stabilita tenendo conto, fra l'altro, del bacino di utenza del corso stesso, del significato promozionale che ai corsi si intende assegnare in direzione dello sviluppo regionale, e dell'opportunità di disincentivare le iscrizioni in quei corsi che risultano già inflazionati.

Evidenzia, quindi, la opportunità non solo di vietare l'istituzione di nuove facoltà di magistero (si chiede anzi se non si debba avviare la progressiva abolizione di tale facoltà e la sua fusione con altre facoltà), ma anche di sospendere — fino alla riforma universitaria — l'istituzione di nuovi corsi di scienze politiche, psicologia e di sociologia, ed altresì di disincentivare l'istituzione di quei corsi che appaiono inflazionati (scienze biologiche, economia e commercio, lettere).

Per quanto riguarda, poi, le esigenze di sviluppo economico-sociale di un'area regionale, occorre — prosegue l'oratore — che tali esigenze costituiscano condizioni favorevoli alla creazione di un centro di ricerca

scientifico e di formazione professionale di rilievo nazionale.

Rilevato che i criteri suesposti valgono anche per la statizzazione di libere Università, passa ad occuparsi del decentramento: una esigenza che, osserva il senatore Urbani, di per sé non è tale da dover essere soddisfatta a qualunque condizione, giacché non si può pensare ad una preparazione universitaria generalizzata, mentre la fruibilità ottimale del servizio universitario può essere offerta agli utenti sia avvicinando le Università alla loro residenza originaria, sia creando un complesso di servizi. Il decentramento assume d'altra parte un significato positivo quando è una misura di decongestione delle grandi sedi.

Altre proposte dei senatori comunisti contenute nel documento riguardano la istituzione del dipartimento, con l'abolizione della facoltà.

Sottolinea, altresì, la necessità che le risorse finanziarie necessarie alla costruzione della nuova Università italiana siano investite attraverso rigorosi criteri di priorità e invita il Governo ad elaborare — sulla base dei criteri sopra esposti — un piano organico di concerto con le Regioni e le Università interessate. Conclude auspicando che sulle proposte illustrate si possa trovare un'ampia area di consenso.

Dopo una precisazione procedurale del presidente Cifarelli intervengono nel merito del documento illustrato dal senatore Urbani, i senatori Ermini, Valitutti, Pieraccini e Bertola. Il senatore Ermini, rilevata la necessità di non trascurare le strutture universitarie già esistenti e di procedere con prudenza nella creazione delle nuove, sottolinea che un difetto fondamentale delle proposte avanzate dai senatori comunisti è costituito dal tentativo di fare della Università solo una scuola professionale, mentre l'Università deve restare anche fonte di cultura umanistica.

Entrando poi, nel merito delle proposte suddette, il senatore Ermini, invita a procedere con attenzione nel limitare l'utenza delle strutture universitarie ai residenti di una data regione; è favorevole a che non si istituiscano nuove facoltà di magistero (sal-

vo casi eccezionali), mentre è contrario alla disincentivazione per le facoltà di carattere umanistico.

Prospetta, infine, l'opportunità che le proposte contenute nel documento dei senatori comunisti siano sottoposte al vaglio di un comitato ristretto.

Dopo un altro intervento del presidente Cifarelli, in ordine a quanto prospettato dal senatore Ermini, il senatore Valitutti, dopo aver dato atto degli aspetti positivi del documento illustrato dal senatore Urbani, fa presente che se ci si limita a statizzare le libere Università — che rischiano di essere soffocate dai *deficit* finanziari —, i problemi evidenziati nel documento suddetto non sorgono giacché si tratta solo di modificare lo *status* giuridico di strutture già esistenti; la determinazione dei criteri da seguire occorrerà invece per la istituzione di Università realmente nuove.

Si dichiara quindi, favorevole alle proposte dei senatori comunisti concernenti il magistero e le facoltà di scienze politiche, psicologia e sociologia, nonché a quelle sul carattere di residenzialità da dare alle nuove Università e sulle misure per limitare l'afflusso verso le sedi già congestionate. Ha riserve invece quanto alla struttura dipartimentale, in relazione al problema del valore legale del titolo. Conclude sottolineando la necessità di giungere al più presto possibile ad un accordo sui problemi che possono essere intanto risolti, indipendentemente da una programmazione generale che continua a tardare, mentre le istituzioni si vanno logorando.

Il senatore Pieraccini, ribadita l'utilità degli sforzi per giungere ad una riforma organica che eviti la frammentarietà nello sviluppo del Paese, sottolinea l'opportunità di anticipare intanto aspetti non più dilazionabili della riforma stessa, individuando alcuni punti concreti che indichino la direzione verso cui si muove la cultura italiana. Evidenzia, quindi, il carattere positivo di alcune proposte formulate nel documento dei senatori comunisti, dicendosi però contrario ad una disseminazione di piccoli centri universitari, essendo invece più opportuno dare alle nuove strutture una dimensione

che consenta loro una effettiva vitalità scientifica e culturale.

Passa, poi, ad intrattenersi sui problemi del decentramento (è d'accordo sui limiti alle iscrizioni presso le grandi sedi universitarie), della regionalizzazione (non è detto che ogni regione debba necessariamente avere una propria Università) e della struttura dipartimentale che ritiene possa essere adottata anche a titolo sperimentale.

Quanto ai finanziamenti, il senatore Pieraccini condivide le preoccupazioni espresse dai senatori Ermini e Valitutti, poichè, a suo dire, occorre evitare la creazione di nuove strutture alle quali, poi, non si sia in grado di assicurare i necessari finanziamenti.

Segue un breve intervento del presidente Cifarelli, sull'ordine dei lavori: dopo aver puntualizzato rapidamente i dati emersi in questa ulteriore fase del dibattito propone, per arrivare ad una sua rapida conclusione, la costituzione di un Comitato ristretto per la individuazione dei criteri direttivi, sulla base dei quali procedere poi alle decisioni di merito.

Il senatore Urbani chiede che, prima di decidere su questa proposta, la Commissione senta gli interventi di senatori di altri Gruppi, e quindi ha la parola il senatore Bertola. Egli si dichiara subito non contrario alla istituzione del Comitato, a condizione che ad esso venga conferito un preciso mandato.

Per la definizione di tale mandato, il senatore Bertola ricorda i motivi per i quali la discussione in corso ha assunto l'attuale andamento: prima fra tutti, l'avvertita esigenza di avere un quadro generale di riferimento per l'esame dei numerosi disegni tendenti alla istituzione di nuove Università. Ora, secondo l'oratore, non si tratta di decidere nè se nuove università debbano essere istituite (l'esigenza è da tempo riconosciuta) nè se in questa sede debba anche procedersi alla riforma dell'ordinamento universitario: occorre invece stabilire esclusivamente come, quando, dove, quante Università nuove debano essere istituite, e a tal fine egli ritiene che non conferiscano nè i discorsi generali, nè il desiderio del perfe-

zionismo, ma un'analisi circoscritta alle cose concrete e a problemi precisi.

In primo luogo, a quali nuove sedi dare precedenza assoluta, ed al riguardo egli ritiene che una intesa non debba essere difficile, essendovi già in pratica accordo sull'Abruzzo e sul Lazio.

Dopo questo primo passo, egli vede altri due problemi da affrontare: l'uno riguarda la ammissibilità di nuove facoltà di magistero e l'altro l'istituzione del dipartimento (strettamente collegato a immediate decisioni nel campo dell'edilizia). Quanto al primo punto, ritenendo che la funzione delle facoltà di magistero debba considerarsi del tutto esaurita, conviene sulla opportunità di non istituirne nelle nuove Università, salve facendo peraltro le situazioni esistenti e riconosciute.

Quanto al dipartimento, nel ribadire l'esigenza di chiarezza di idee, conviene sulla opportunità che ne venga studiata la possibilità di introduzione nelle nuove Università, ricordando che tale struttura ha funzione di razionalizzazione della ricerca e della didattica in settori omogenei, e non il compito di rilasciare titoli di studio.

Infine ritiene che al Comitato ristretto, qualora istituito, debba essere demandato anche il compito di definire il quadro finanziario, nella consapevolezza peraltro della graduazione degli impegni che necessariamente i tempi tecnici richiedono.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

PER LA RIPRESA DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 592

Il Presidente dà atto al senatore Limoni della sua richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Carraro e Spigaroli, recante l'immissione degli idonei dei concorsi a posti di ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrato, tecnica, professionale, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, il cui esame era stato sospeso il 29 gennaio dell'anno scorso.

La seduta termina alle ore 13,15.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

PAPA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Spitella.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

- « **Istituzione delle Università statali degli Studi della Basilicata e del Molise, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso** » (2298);
- « **Istituzione delle Università statali della Toscana e di Cassino, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino** » (2299);
- « **Istituzione delle Università in Abruzzo** » (2300);
- « **Istituzioni di Università statali in Abruzzo** » (1379), d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri;
- « **Contributo annuo dello Stato in favore della libera Università di Urbino** » (1830), d'iniziativa dei senatori Venturi e Baldini;
- « **Statizzazione della libera università di Urbino** » (2046), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;
- « **Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento** » (1975), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;
- « **Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino** » (2078), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri;
- « **Istituzione dell'Università degli studi nel Molise** » (46), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri;
- « **Istituzione dell'Università in Basilicata** » (117), d'iniziativa dei senatori Scardaccione ed altri;
- « **Istituzione dell'Università della Lombardia orientale a Brescia** » (325), d'iniziativa dei senatori De Zan ed altri;
- « **Istituzione dell'Università statale a Brescia** » (1597), d'iniziativa dei senatori De Zan e altri;
- « **Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Verona** » (1196), d'iniziativa del senatore Limoni;

- « **Istituzione di Università statali nelle province di Frosinone e Viterbo** » (1325), d'iniziativa del senatore Minnocci;
- « **Istituzione in Benevento della terza università della Campania** » (1590), d'iniziativa dei senatori Ricci e Tanga;
- « **Istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno** » (1679), d'iniziativa dei senatori Pinto e Tesauo;
- « **Istituzione della nuova Università di Caserta** » (1816), d'iniziativa del senatore Santonastaso;
- « **Istituzione di una scuola superiore di archeologia nella città di Agrigento** » (1832), d'iniziativa dei senatori Di Benedetto e Piovano;
- « **Istituzione dell'Università degli studi di Verona** » (2314), d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri.
- « **Istituzione dell'Università degli studi di Udine** » (2355), d'iniziativa dei senatori Burtulo ed altri;
- « **Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone** » (2361), d'iniziativa dei senatori Montini e Burtulo.

Voto della Regione Molise (n. 75) attinente al disegno di legge n. 2298.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso stamani.

Il senatore Scaglia, relatore alla Commissione, in una breve dichiarazione preliminare, nel pronunciarsi sul documento illustrato questa mattina dal senatore Urbani, dichiara di ritenerne più di una parte accettabile; rimane peraltro a suo avviso il problema dell'applicazione concreta dei principi enunciati in riferimento ai singoli disegni di legge in esame. Egli aggiunge di ritenere suo preciso compito verificare inoltre la misura in cui le indicazioni del documento dei senatori comunisti possano essere riassorbite nelle posizioni da lui stesso espresse come relatore. Si riserva pertanto di formulare, domani, una proposta che delle indicazioni contenute nel documento più volte richiamato tenga conto, in coerenza con l'impostazione della relazione.

Su richiesta del senatore Piovano, poi, chiarendo il proprio pensiero, il senatore Scaglia chiede alla Commissione tempo per formulare un proprio documento.

Dopo altri interventi del senatore Piovano (richiama l'opportunità di un orientamento

unitario) dello stesso relatore (esplicita ulteriormente la propria richiesta) e del senatore Moneti (accenna agli impegni congressuali e alla difficoltà di partecipare alla seduta di domani), il senatore Burtulo si pronuncia sulla richiesta del senatore Scaglia: dichiara di concordare, esprimendo anche egli, pertanto, apprezzamento per il documento dei senatori comunisti, pur con riserve circa la sua impostazione critica, qualche dissenso su taluni criteri singoli ivi enunciati, e in particolare sull'anticipazione delle linee di una riforma universitaria a suo giudizio in questa sede fuori luogo. Conviene comunque sulla esigenza di compiere uno sforzo di avvicinamento nei termini annunciati dal relatore Scaglia, auspicando a sua volta su di esso un'intesa unitaria.

Anche il senatore Pieraccini ritiene che la proposta del relatore Scaglia rappresenti uno sforzo per arrivare ad un voto unanime o di larghissima maggioranza: avendo seguito l'intero corso del dibattito, egli sottolinea, il relatore è in possesso di tutti gli elementi necessari per individuare le basi comuni e i punti fondamentali da sintetizzare in un documento sul quale già domani potrebbe raccogliersi l'assenso della Commissione. Tale procedura, a giudizio del senatore Pieraccini, per la sua immediatezza e maggiore rapidità, è preferibile a quella (ventilata stamane) del Comitato ristretto.

Il senatore Urbani prende atto, anche con soddisfazione (egli dice), della dichiarazione dei senatori democratici cristiani, di apertura nei confronti dello spirito del documento elaborato dal Gruppo comunista e di disponibilità all'accoglimento di alcuni punti. A prescindere dalla procedura (inessenziale) la prosecuzione del dibattito nei termini proposti dal relatore Scaglia costituisce, a suo giudizio, un altro passo avanti — dopo quello compiuto con il contributo dei senatori comunisti — in vista della possibile verifica di una zona comune di incontro e di maggiori successive approssimazioni.

Il senatore Urbani poi, assieme al senatore Piovano, chiede al Governo di pronunciar-

si ritenendo che, diversamente, il silenzio del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione debba interpretarsi come assenso alla procedura adottata.

Dissente il senatore Carraro, secondo il quale non spetta al Governo pronunciarsi sulla procedura in sé, quanto sul contenuto del documento: ma a tal fine (egli osserva) occorre che tale documento venga elaborato dalla Commissione.

Dello stesso avviso è il senatore Bertola, ed infine il sottosegretario Spitella si riserva di manifestare il punto di vista del Governo nel merito del documento, non appena questo verrà formulato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Istituzione degli Uffici scolastici regionali per le Regioni Molise, Umbria e Basilicata » (2353).
(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su richiesta del rappresentante del Governo, la Commissione, unanime, formula richiesto di mutamento di sede.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia » (1758), d'iniziativa dei deputati Bellisario ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Sul disegno di legge riferisce, favorevolmente, il relatore alla Commissione Ermini, che preannuncia la presentazione di emendamenti.

Nel dibattito che segue intervengono i senatori Veronesi, Valitutti, Piovano e Dante Rossi.

Il senatore Veronesi ritiene la separazione dei due insegnamenti valida e dal punto di vista scientifico e dal punto di vista didattico; si rammarica che il provvedimento segua la logica dell'intervento settoriale in un campo, come quello degli studi della medicina e della chirurgia, che da anni attende un'organica revisione, volta soprattutto ad assicurare un adeguato livello di specializzazione al termine dei sei anni del corso degli studi. Preannuncia l'astensione dei senatori comunisti.

Il senatore Valitutti, dopo un chiarimento sollecitato al relatore Ermini circa la necessità di ricorrere ad un atto legislativo per la modifica di un piano di studi, mentre generalmente si provvede con decreti presidenziali, formula considerazioni di carattere generale sulle procedure da seguire nella istituzione di nuovi insegnamenti: giudica difettoso l'attuale sistema, soprattutto per la passività del Consiglio superiore della pubblica istruzione di fronte ad ogni proposta, ma, per la tecnicità della materia, nega che la soluzione possa consistere nel trasferire la competenza da organi di controllo tecnico ad organi legislativi. Anche per tali considerazioni annuncia la propria astensione.

Il senatore Piovano si dice consenziente con la richiesta separazione dei due insegnamenti, ma illustra le proprie riserve per il metodo degli interventi parziali, e con queste motiva la sua astensione.

Il senatore Dante Rossi esprime la propria meraviglia per il fatto che il provvedimento, che sembrerebbe pacifico, abbia tardato tanto tempo per giungere alla discussione dopo l'approvazione (avvenuta il 1° agosto 1974) da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Replicano il relatore Ermini — il quale ribadisce che gli emendamenti preannunciati dovranno riguardare sia la decorrenza, sia il numero complessivo degli esami (che dovrà rimanere immutato) per l'ammissione alle prove di laurea — ed il sottosegretario Spitella, favorevole al disegno di legge, peraltro in un nuovo testo.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il relatore Ermini aderisce alla proposta del Sottosegretario alla pubblica istruzione che la decorrenza sia quella dell'anno successivo all'entrata in vigore del provvedimento. Anche sul secondo emendamento preannunciato, poi, conviene con il testo proposto dal rappresentante del Governo, sul quale chiedono chiarimenti i senatori Rossi Dante e Valitutti. Tali chiarimenti sono forniti dal sottosegretario Spitella, che collega la ragione del mantenimento del numero degli esami richiesti per l'ammissione alla prova di laurea al meccanismo introdotto con la liberalizzazione dei piani di studio.

Indi il senatore Valitutti dichiara di ritenere che il provvedimento, piuttosto che

allo sdoppiamento degli insegnamenti, miri alla creazione di due cliniche universitarie in luogo di una sola, obiettivo sul quale manifesta le proprie riserve.

Seguono altri interventi dei senatori Veronesi, Piovano e del relatore Ermini, favorevoli al testo proposto dal Governo, sul quale invece, dal punto di vista formale, dichiara di non consentire il senatore Pieraccini.

Dopo precisazioni del senatore Burtulo su quest'ultima riserva formale, il senatore Pieraccini torna nuovamente sulla propria osservazione, invitando la Commissione a chiarire l'obiettivo da raggiungere, specie per quanto riguarda l'obbligatorietà dei due nuovi insegnamenti separati. Sull'argomento interloquiscono quindi con chiarimenti e precisazioni i senatori Carraro ed Urbani nonché il sottosegretario Spitella.

Dopo un altro intervento del senatore Carraro (accenna alla possibilità offerta dallo sdoppiamento in ordine alla istituzione di un nuovo insegnamento complementare) ed altre precisazioni del sottosegretario Spitella, l'articolo 1 viene accolto nel testo proposto dal rappresentante del Governo.

Stabilisce che, a decorrere all'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, la tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, venga modificata con la sostituzione all'insegnamento fondamentale di « Clinica delle malattie nervose e mentali », dei seguenti due insegnamenti fondamentali annuali: « Clinica neurologica » e « Clinica psichiatrica ». Il numero complessivo degli esami necessari per l'immissione alle prove di laurea in medicina e chirurgia rimarrà immutato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il sottosegretario Spitella propone di emendare il testo nel senso di rendere esplicita la soppressione dell'insegnamento complementare della psichiatria, e di integrare la norma trasmessa dall'altro ramo del Parlamento (relativa alla sistemazione del personale) con disposizioni attinenti anche a detto insegnamento complementare da sopprimere.

Sull'emendamento interloquiscono i senatori Pieraccini, Burtulo, Rossi Dante; chia-

rimenti vengono forniti dal relatore Ermini e dal sottosegretario Spitella.

Quindi il senatore Valitutti si pronuncia in senso favorevole al mantenimento del testo dell'altro ramo del Parlamento, rinnovando le proprie riserve sull'intero provvedimento.

Segue un intervento del presidente Papa, che puntualizza i termini del dibattito, e quindi il senatore Carraro accenna alla possibilità di un problema di oneri finanziari, derivanti dallo sdoppiamento non dei corsi di insegnamento, ma delle cliniche; non concorda, in tesi astratta, il senatore Piovano, e quindi il sottosegretario Spitella, dopo un rilievo tecnico del presidente Papa, prospetta l'opportunità di ulteriori approfondimenti.

Consente la Commissione e il seguito della discussione è pertanto rinviato.

SULLA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Papa avverte che la seduta della Commissione, già prevista per domani, alle ore 10, avrà inizio invece alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 19,10.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1976

*Presidenza del Presidente
COLLESELLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Cattanei.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate » (2412).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana del 2 marzo 1976.

Il senatore Buccini si richiama anzitutto alle valutazioni del senatore Rossi Doria in

merito ai problemi connessi all'applicazione delle direttive comunitarie, per la mancanza di una serie di strumenti normativi indispensabili per la realizzazione di una politica coordinata in agricoltura, e sottolinea le incertezze della legislazione vigente in materia di contratti agrari, di proprietà coltivatrice, di enti di sviluppo o di intervento, di coordinamento con le competenze regionali. Tali problemi si ripropongono anche in relazione alla direttiva sulle zone di montagna; nella legge di recepimento, peraltro, appare meglio impostato il rapporto con i poteri delle Regioni.

La legislazione italiana — prosegue l'oratore — ha già affrontato, con la legge numero 1102 del 1971, i problemi che formano oggetto della direttiva comunitaria, la quale introduce una sostanziale innovazione consistente negli incentivi a favore di attività produttive, quali la zootecnia. Dopo avere osservato che il quadro delle provvidenze per la montagna sarebbe più organico e completo se fosse sopravvenuta con maggiore tempestività anche la prevista direttiva sulla forestazione, il senatore Buccini sottolinea che la direttiva comunitaria investe 3.414 comuni italiani ed impegna, con oltre 10 milioni di ettari, gran parte del territorio nazionale. Sebbene, rispetto a tale estensione, possano apparire insufficienti gli stanziamenti comunitari, la direttiva stessa va valutata positivamente, anche come valida occasione per dare un nuovo indirizzo alle provvidenze per la montagna ed un impulso alla più rapida attuazione delle provvidenze previste dalla legge n. 1102, che hanno avuto un avvio lento forse anche per la difficoltà di intervento delle Regioni. In tale occasione sarà possibile anzitutto dare attuazione all'articolo 16 della citata legge, riservando alle zone montane una precisa aliquota dei finanziamenti statali; nello stesso tempo dovrà evidenziarsi la funzione delle Regioni per il coordinamento di tutti gli interventi pubblici in favore della montagna.

Nel merito del disegno di legge, il senatore Buccini rileva anzitutto che il provvedimento potrebbe essere più sintetico, rinviando direttamente alle norme contenute

nella direttiva ed introducendo soltanto elementi integrativi e complementari. La legge dovrebbe principalmente indicare, come è proprio di una legge-quadro, gli indirizzi generali e gli obiettivi da raggiungere, sottolineando le esigenze di produttività accanto ai problemi della difesa del suolo e della protezione della natura.

Esaminando le singole disposizioni, l'oratore esprime perplessità sul parametro dei tre ettari previsto nell'articolo 5, che non trova corrispondenza nella realtà italiana, così come giudica inadeguate e pericolose le indicazioni concernenti il parametro dei redditi di lavoro, o il riferimento ai dati di origine fiscale, mancanti per gran parte dei piccoli proprietari; a suo avviso, dovrebbe prevalere il solo dato dell'impegno alla coltivazione dei terreni. Altro limite del provvedimento va individuato nella norma che prevede l'acquisto di terreni, in quanto la contrattazione privata non appare sufficiente per risolvere il problema del recupero produttivo dei terreni montani. Occorre prevedere, soprattutto per le terre incolte, che si concentrano nelle zone montane e collinari, adeguate forme di acquisizione forzata da parte degli enti pubblici, sia per attività agro-zootecniche, sia per la forestazione, con un indennizzo che sia equo e non soltanto simbolico.

Dopo avere criticato anche la prevista rigida ripartizione dei fondi tra le Regioni, l'oratore conclude auspicando che, a un anno di distanza dalla entrata in vigore della legge n. 153 del 1975 sulle direttive strutturali, il Ministro dell'agricoltura, nella relazione annuale prevista dall'articolo 62, voglia prospettare alcune proposte di revisione della politica agricola comunitaria anche per tale tipo di interventi, per introdurre elementi di maggior omogeneità rispetto ai criteri che risultano prevalenti nella nuova direttiva. Sottolinea altresì l'esigenza che, pur nel rispetto delle competenze regionali, lo Stato assolva, anche per i problemi della montagna, ai propri compiti di indirizzo e di coordinamento.

Il senatore Del Pace fa presente che la legislazione italiana (sia con la legge n. 991 del 1952, sia con la più recente legge n. 1102

del 1971) ha già impostato i problemi della montagna introducendo il principio fondamentale della mobilitazione e dell'impegno delle stesse popolazioni interessate. Attraverso varie fasi, dai Consigli di valle alle Comunità montane, si è realizzata una struttura che affida alle iniziative e agli enti locali notevoli compiti operativi, compreso quello della programmazione, realizzazione e gestione diretta dei necessari interventi. A questo contesto deve collegarsi il recepimento della direttiva comunitaria, ed anzi i principi già vigenti per le zone montane dovranno essere estesi a tutte le zone svantaggiate in essa contemplate. A tal fine, saranno proposti specifici emendamenti per un più armonico coordinamento del nuovo provvedimento con quanto previsto nella legge n. 1102.

Analoga esigenza di coordinamento si pone — ad avviso dell'oratore — rispetto alla legge n. 153 del 1975: mentre le direttive sulle strutture tendevano ad agevolare ed incentivare l'abbandono delle terre, la direttiva sulla montagna rettifica tale impostazione e, come già in pratica attuato in alcune Regioni quale la Valle d'Aosta, premia ed incoraggia coloro che intendono restare nelle zone montane. Altrettanto importante è il problema di una migliore armonizzazione con le competenze delle Regioni, quali risultano sancite nella legge n. 382 del 1975, nella linea di un indirizzo al decentramento già introdotto nella legge n. 1102 del 1971, che invece non viene adeguatamente ripreso nel disegno di legge in esame.

Il senatore Del Pace conclude avvertendo che, una volta acquisiti i concetti fondamentali da lui richiamati, potranno essere introdotti opportuni emendamenti al disegno di legge, e propone che tali problemi siano in concreto deferiti ad una apposita Sottocommissione. Richiama in particolare l'esigenza di riconsiderare alcuni parametri, quali quelli relativi all'allevamento bovino da latte e quello della superficie minima di tre ettari.

Il senatore Zanon, dopo aver dichiarato di apprezzare l'esposizione fatta dal relatore Boano, ricorda di aver partecipato, in seno al comitato di esperti della CEE, alla elaborazione della direttiva; osserva altresì

che l'Italia sarà l'ultimo dei Paesi della CEE a recepire tale direttiva, se si escludono quelli in cui in pratica non esistono aree montane.

L'oratore ricorda altresì le finalità fondamentali cui appare ispirata la direttiva, che non è diretta ad assicurare particolari vantaggi alle popolazioni di montagna, ma tende al fine più limitato di assicurare e garantire un certo insediamento ed una certa attività rurale nelle zone di montagna, per finalità ed interessi di carattere più generale. Poiché si è considerato che, per conseguire tale risultato, non era nè possibile nè sufficiente puntare sulla razionalizzazione delle imprese agricole, anche per una serie di limiti oggettivi, si è ammesso il principio della integrazione di reddito, non necessariamente collegata ai livelli della produzione aziendale.

Nella elaborazione della direttiva — prosegue l'oratore — fu sostenuto che era impossibile prevedere una normativa dettagliata, ma occorreva differenziare i vari interventi secondo le caratteristiche di ciascuna zona. Di tale esigenza la direttiva non tiene conto, imponendo parametri uniformi e discutibili, quale quello relativo alla superficie minima di tre ettari. Tale parametro, sancito tassativamente, può essere però integrato con appropriati correttivi, in particolare tenendo conto non solo delle superfici coltivate ma anche delle aree produttive di reddito di altro tipo, come i boschi e i pascoli, o che in altra forma concorrono ai redditi aziendali, quali le proprietà collettive e il godimento di usi civici.

Il senatore Zanon prosegue individuando nei criteri specificati nell'articolo 14 un altro discutibile e controproducente elemento di rigidità, proponendo che, sia pure in base a determinati parametri, sia disposta una assegnazione globale di fondi alle Regioni, che potranno disporre e distribuirli fra le varie voci secondo la situazione e le esigenze locali. Ove ciò non fosse possibile, in via subordinata dovrebbe essere prevista la possibilità di trasferire da un capitolo all'altro i fondi non utilizzati o esorbitanti.

Il senatore Zanon conclude riservandosi di proporre emendamenti a quella parte del disegno di legge che, in maniera a suo av-

viso ingiustificata nella fattispecie, riserva particolari benefici alle zone montane del Mezzogiorno. Ugualmente dovrà essere introdotta una modificazione per ricondurre alla unità di conto comunitaria alcuni riferimenti monetari, talvolta espressi con un importo in lire italiane. Dovrà essere infine specificato in maniera più precisa che la legge di recepimento non incide sulla potestà legislativa primaria delle Regioni e delle Province autonome a statuto speciale, che trova un limite esclusivamente nei rispettivi statuti o nelle norme comunitarie.

Il senatore Rossi Doria condivide la sollecitazione del senatore Zanon per una sollecita approvazione del disegno di legge, ma afferma l'opportunità di introdurre nel provvedimento quelle semplificazioni e modificazioni già sollecitate da altri oratori, soprattutto in relazione alla particolare situazione italiana caratterizzata da zone montane o disagiate estremamente differenziate. Tale situazione dovrà essere opportunamente considerata con una maggiore possibilità di articolazione a livello regionale, nè tali disposizioni potranno essere contestate, se si considera che tutte le norme comunitarie prevedono possibilità e meccanismi di correzione sulla base delle esperienze concrete.

Se è vero — prosegue l'oratore — che le norme di recepimento della direttiva in altri paesi comunitari appaiono estremamente semplici, ciò si deve anche al carattere di omogeneità delle aree disagiate in tali Paesi, mentre in Italia la zona alpina, quella appenninica e insulare e alcune zone disagiate di pianura, quale il Delta padano, presentano problemi ed aspetti molto diversi. Il disegno di legge — che l'oratore giudica nel complesso validamente impostato — deve essere approvato al più presto, in modo da consentire la immediata utilizzazione dei benefici da parte delle Regioni in cui la situazione è più matura; ma va anche integrato sulla base di alcune valutazioni di prospettiva, che anzi consentano all'Italia di chiedere alla CEE l'adeguamento di alcune disposizioni.

Il senatore Rossi Doria conclude chiedendo che vengano acquisite, per ogni opportuno riscontro, le norme di recepimento della direttiva sulla montagna, già adottate da

altri Paesi, e si dichiara favorevole alla costituzione di una Sottocommissione che predisponga gli opportuni emendamenti, con particolare riferimento a quelli concernenti il limite di tre ettari e il computo monetario in termini di unità di conto.

Il senatore Pistolese si associa alla proposta di deferire ad una Sottocommissione un più approfondito esame del disegno di legge, rilevando altresì che vi è un certo margine di tempo rispetto agli impegni comunitari, e si riserva di formulare in tale sede alcune valutazioni sul provvedimento, che a suo avviso appare eccessivamente complicato rispetto alla esigenza del recepimento di una direttiva molto precisa.

Il senatore Mazzoli si sofferma sulle differenze di impostazione fra le leggi italiane a favore delle zone montane e la direttiva comunitaria, tesa ad un obiettivo modesto anche se importante, per il mantenimento di un livello minimo di popolazione attiva nelle zone montane, livello minimo corrispolente, attraverso fini indiretti quali la difesa del suolo, il turismo e la protezione della natura, a interessi prevalentemente propri di altre popolazioni, delle città o della pianura. A tale fine negativo di impedire pregiudizi alla collettività in generale, si contrappone, nelle leggi italiane 991 e 1102, un fine positivo ispirato ad una logica diversa, e consistente in interventi diretti per incrementare l'economia delle zone montane.

Malgrado tale differenza di impostazione, prosegue l'oratore, resta confermata la opportunità di recepire la direttiva comunitaria che va anzi utilizzata per integrare la impostazione della legge 1102; occorrerà comunque un certo sforzo per contemperare le due normative. In ogni caso, le nuove norme non dovranno incidere sulla impostazione della legge italiana sulla montagna, mentre dovranno considerarsi innovative e preminenti rispetto ad alcune disposizioni della legge 153 del 1975, soprattutto per il diverso atteggiamento rispetto al problema dell'esodo rurale.

Nel dichiararsi favorevole alla istituzione di una Sottocommissione, l'oratore condivide altresì l'esigenza di modificare alcune di-

sposizioni, introducendo un chiaro riferimento alle proprietà collettive e agli usi civici; si dichiara comunque perplesso sulla opportunità di estendere in maniera eccessiva il numero dei possibili beneficiari del provvedimento, del quale auspica la rapida approvazione, in un testo semplificato che in nessun modo rimetta in discussione gli interventi a favore della montagna previsti dalle norme vigenti in Italia.

Il relatore alla Commissione, senatore Boano, si dichiara favorevole alla proposta di costituire una Sottocommissione per l'approfondimento di alcuni aspetti del disegno di legge.

Il Presidente si richiama ai motivi di tempestività da tutte le parti riconosciuti, ed aderisce alla proposta di deferire ad una apposita Sottocommissione (che si riserva di costituire sulla base delle indicazioni dei vari Gruppi) l'approfondimento dell'esame del disegno di legge, che dovrà esaurirsi in brevissimo tempo. Avverte altresì che in una prossima seduta avrà luogo la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

« Acquisto di olio di oliva dalla Tunisia » (2417).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta precedente.

Il Presidente ringrazia per il suo intervento il sottosegretario Cattanei, il quale è in grado di fornire alla Commissione alcuni ulteriori elementi di valutazione.

Il sottosegretario Cattanei, dopo aver premesso che alcuni problemi di merito concernenti le esigenze dell'olivicoltura italiana sono stati già affrontati dal sottosegretario Lobianco e dal relatore, espone una breve cronistoria delle trattative con la Tunisia, ricordando che, dopo la scadenza dell'accordo triennale per la pesca, in data 31 dicembre 1974, non fu possibile riprendere le trattative per il rinnovo dell'accordo (che investe gli interessi di alcune migliaia di pescatori, non solo siciliani) anche a seguito della richiesta da parte tunisina di condiziona-

re tali trattative all'acquisto di ben 80 mila tonnellate di olio di oliva. La situazione che ne derivò dava quindi luogo ad un inasprimento dei rapporti, che determinava anche gravi incidenti e un conflitto a fuoco, ai primi dell'ottobre 1975, che provocava un morto e alcuni feriti, il sequestro di numerosi pescherecci italiani e provvedimenti punitivi nei confronti degli equipaggi.

A seguito di tali episodi, e dopo appropriata preparazione diplomatica anche nel quadro del particolare atteggiamento dell'Italia rispetto ai problemi mediterranei, venivano quindi avviate le trattative difficili e complesse, che portavano alla parafatura di uno schema di accordo, in data 19 ottobre 1975. Tale trattativa, condotta dallo stesso sottosegretario Cattanei a capo di una delegazione di cui facevano parte anche funzionari del Ministero della marina mercantile e del Ministero dell'agricoltura, apparve subito condizionata dalla esigenza tunisina di smaltire una eccedenza di olio d'oliva a seguito di un fenomeno di sovrapproduzione. La richiesta adesione degli organi comunitari ad una proposta di stoccaggio di tale olio veniva rifiutata per l'atteggiamento negativo della Germania federale, dell'Olanda e del Belgio; l'acquisto dell'olio restava quindi a carico dell'Italia, anche se si otteneva la riduzione del contingente a sole 20 mila tonnellate.

L'accettazione della richiesta tunisina consentiva la prefigurazione di un accordo sostanzialmente favorevole da altri punti di vista. In particolare, il nuovo accordo triennale per la pesca prevederà 106 permessi annui, con un canone annuo di due miliardi e mezzo di lire, inferiore alla somma originariamente preventivata, e inoltre escluderà il ricorso a sanzioni penali in caso di infrazioni da parte dei pescherecci italiani. Dopo aver precisato che i problemi della pesca marittima potranno considerarsi risolti solo dopo una ristrutturazione che valorizzi l'orientamento per la pesca oceanica, il sottosegretario Cattanei prosegue dichiarando che l'accordo di cooperazione economica e industriale tra l'Italia e la Tunisia prevederà specifici interventi nel settore dei pro-

dotti ortofrutticoli, e prevederà inoltre l'acquisto di attrezzature, macchine e mezzi aerei da parte della Tunisia per un importo di 36 miliardi di lire in due anni, con la concessione di un credito decennale al tasso del 7,5 per cento; prevederà infine forme e strutture di collaborazione tecnica fra i due Paesi.

Dopo aver ribadito che l'accordo andrà valutato in termini positivi anche dal punto di vista della presenza e della iniziativa politica dell'Italia, il rappresentante del Governo precisa che il termine del 31 dicembre 1975 era subordinato alla approvazione, da parte del Parlamento italiano, del provvedimento per l'acquisto dell'olio di oliva; il ritardo rispetto a tale termine, dovuto a cause oggettive, non pregiudicherà — come già è stato accertato — le altre clausole dell'accordo. Per lo specifico problema dell'acquisto di olio tunisino, anche in base a quanto prospettato dal Ministro dell'agricoltura, oltre alla riduzione del contingente, si è previsto che l'olio tunisino non venga immesso sul mercato interno, ma venga stoccato fuori dell'area doganale italiana, lavorato e destinato all'esportazione verso Paesi terzi. Comunque — conclude il sottosegretario Cattanei — il Governo è disposto ad esaminare le proposte che prevedano una più sicura garanzia degli interessi degli olivicoltori italiani rispetto alla utilizzazione dell'olio tunisino.

Il senatore Rossi Doria osserva anzitutto che, sia pure per apprezzabili ragioni politiche, il Governo, con l'accordo in questione, ha accettato un fatto che andrà in senso contrario non solo agli interessi della olivicoltura italiana, ma anche a quelle clausole di salvaguardia, rispetto ad alcune produzioni mediterranee, che proprio l'Italia aveva sollecitato dalla Comunità europea. Premesso che si tratta di un fatto compiuto, rileva che da parte della Commissione agricoltura non può essere accettato comunque il criterio di addossare al Ministero dell'agricoltura, attraverso l'AIMA, gli oneri di un provvedimento che interessa in via principale altri Dicasteri. Inoltre, pur dovendosi accettare il provvedimento proposto, sarà in ogni caso necessario introdurre disposizioni di mag-

giore garanzia, per evitare turbative al mercato oleario italiano.

Il senatore Rossi Doria coglie altresì l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla esigenza di una migliore tutela per i prodotti mediterranei, e per ribaltare una impostazione di politica agraria comunitaria che asseconda, in via prevalente, gli interessi economici di alcuni settori e Paesi del Nord Europa, con specifico riferimento ai problemi del burro, della margarina e degli olii di semi.

Il senatore De Pace, concordando con le osservazioni del senatore Rossi Doria, sottolinea l'atteggiamento contraddittorio in cui viene a trovarsi il Governo nel momento in cui, con l'acquisto di olio tunisino, vanifica rivendicazioni da tempo sostenute nei confronti dei *partners* europei. Dopo aver osservato altresì che anche in questa circostanza sia gli interessi dell'agricoltura, sia quelli della pesca risultano asserviti a quelli della produzione industriale, ribadisce l'esigenza che i problemi della produzione agricola siano tenuti adeguatamente presenti nel quadro della politica commerciale italiana. Prospetta infine la necessità di modificare il disegno di legge, sia per evitare che l'onere ricada esclusivamente sull'AIMA e sul Ministero dell'agricoltura, sia per rendere effettiva la garanzia che l'olio tunisino non sia immesso sul mercato interno.

Il senatore Pistolese, dopo aver osservato che nella fattispecie l'Italia ha dovuto subire una imposizione dalla Tunisia, ripropone l'interrogativo sulla competenza della Commissione agricoltura, rispetto ad un accordo internazionale stipulato dal Governo. Rileva inoltre che l'acquisto di olio di cui si parla rientrava nei poteri dell'Esecutivo, senza bisogno di una apposita legge, così come lo stesso intervento dell'AIMA poteva essere disposto a livello amministrativo. Chiede inoltre di conoscere in che modo il Governo italiano eviterà le prevedibili contestazioni in sede comunitaria, e se la questione sia già stata oggetto di decisioni nell'ambito della CEE.

Il senatore Boano premette di rendersi conto delle circostanze che hanno portato alla accettazione dell'accordo. Chiede peral-

tro se in tale accordo sia prevista, come condizionante, la approvazione dell'acquisto di olio da parte del Parlamento; per quali motivi la trattativa con la Tunisia non sia stata ricondotta nell'ambito comunitario, come previsto dall'articolo 113 del Trattato di Roma, e quale posizione potrà assumere l'Italia di fronte ai rilievi comunitari. Ribadisce altresì che, per motivi di principio, non è possibile addossare integralmente all'AIMA l'onere per l'olio tunisino, che oltretutto dovrebbe essere acquistato in base al prezzo di intervento comunitario, cioè a un prezzo superiore a quello del mercato tunisino.

Il senatore Boano conclude ponendo un interrogativo sulla validità dell'accordo per la pesca con la Tunisia, rispetto alla possibile revisione del diritto marittimo, cui sembra favorevolmente orientata la CEE, per una estensione dei limiti delle acque territoriali come richiesto soprattutto dai Paesi del Terzo Mondo.

Il sottosegretario Cattanei, premesso che alcuni quesiti investono la competenza specifica del Ministro dell'agricoltura, precisa che nelle trattative con la Tunisia è stata redatta la bozza di una intesa per un accordo di cooperazione economica, che è subordinato alla clausola dell'acquisto di olio d'oliva alle condizioni indicate. Non si tratta quindi nè di una convenzione, nè di un trattato, che debba essere sottoposto alla ratifica del Parlamento secondo le note procedure, ma di un atto che resta di competenza del Governo; anche se è apprezzabile la tesi — che egli personalmente condivide — che anche le iniziative del Governo in campo commerciale ed economico debbano essere portate a conoscenza del Parlamento.

In relazione a tale schema di accordo, il Governo ha ritenuto di sottoporre all'approvazione del Parlamento il problema dell'acquisto dell'olio, proprio perchè solo il Parlamento può convalidare la decisione di acquistare tale olio non già al prezzo corrente nel mercato dei Paesi terzi, ma al prezzo di intervento comunitario come richiesto dalla Tunisia, nel quadro di una logica dell'accordo stesso che deve essere accettata o respinta in blocco. Ribadisce peraltro che

l'acquisto in oggetto è condizionante rispetto alle altre clausole dell'accordo.

Dopo aver precisato che il Governo non opporrà obiezioni sulle eventuali proposte relative ad una diversa imputazione della spesa, conferma che le esigenze prospettate sia dal Ministro dell'agricoltura che dal Ministro della marina mercantile sono state tenute presenti, sia durante la trattativa, che al momento di siglare la bozza di intesa. Per quanto concerne, infine, il problema della corrispondenza alle norme comunitarie, il rappresentante del Governo rileva che era già stato richiesto l'intervento diretto della CEE, anche per un preciso impegno assunto nel corso della trattativa, ma tale richiesta non ha incontrato adesione. È stata quindi adottata la soluzione di evitare la introduzione o la commercializzazione dell'olio tunisino nell'ambito della CEE, e di ciò si dovrà tenere conto al momento di eventuali contestazioni.

Dopo aver assicurato che rimetterà al Presidente della Commissione il testo dell'accordo siglato (come richiesto in particolare dal senatore Buccini), il sottosegretario Cattanei avverte che, se il Parlamento non approverà la proposta per l'acquisto delle 20 mila tonnellate di olio, l'intesa decadrà in quanto nessuna delle relative clausole potrà avere esecuzione.

Il Presidente ringrazia il sottosegretario Cattanei per le precisazioni fornite e per i dati che si è riservato di comunicare.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

« **Norme in materia di contratti agrari** » (2187), di iniziativa dei deputati Truzzi; Tassi ed altri; Bardelli ed altri; Vineis ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Rinvio dell'esame).

Il senatore De Marzi, relatore alla Commissione, informa che l'apposita Sottocommissione ha proceduto all'esame preventivo del disegno di legge, convenendo sulla opportunità di introdurre alcuni emendamenti al testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Sulla base delle indicazioni della Sottocommissione, egli stesso ha quindi redatto

uno schema di testo emendato, che consegna alla Presidenza perchè possa essere valutato da tutti i componenti della Commissione, in vista dell'esame del disegno di legge previsto per una prossima seduta.

Il Presidente avverte che tale testo emendato sarà distribuito a tutti i commissari.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

IGIENE E SANITA (12°)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1976

Presidenza del Presidente
MINNOCCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Foschi.

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« Spese per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi » (2414).

(Discussione e approvazione).

Il presidente Minnocci riferisce sul disegno di legge, che è diretto a consentire l'utilizzazione dei fondi per la vaccinazione antitubercolare non impegnati nei rispettivi esercizi. Egli richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità più volte presentatasi di autorizzare simili proroghe degli stanziamenti e rileva quindi l'opportunità di una modifica delle vigenti norme della contabilità pubblica, tale da evitare al Parlamento di dover provvedere ogni volta con atto legislativo, specialmente nei casi in cui l'impossibilità di osservare il termine di scadenza dell'esercizio derivi da obiettive strutture contabili degli enti pubblici incaricati di effettuare gli interventi, in settori di amministrazione decentrata.

Passando a considerare la finalità concreta del provvedimento, il Presidente chiarisce le ragioni che hanno impedito fino ad

oggi di dare inizio alla vaccinazione antitubercolare, decisa dal Parlamento con la legge n. 1088 del 14 dicembre 1970, soffermandosi in particolare sulla notevole complessità dell'apparato burocratico centrale e periferico chiamato ad assolvere la finalità in questione. Dopo aver annunciato che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole, il Presidente conclude invitando ad approvare il provvedimento.

Il senatore Argiroffi dichiara di essere pienamente favorevole al provvedimento, che risponde ad importanti obiettivi di medicina sociale, lamentando come gli altri interventi analoghi, diretti alla prevenzione di affezioni socialmente rilevanti, e in particolare quello riguardante la carie dentaria e quello sulla immunizzazione anti-D nelle donne RH negative, siano rimasti in sospeso nei due rami del Parlamento, mentre sarebbe quanto mai opportuno accelerare tali iniziative riunendole in un provvedimento globale che comprenda organicamente tutti gli interventi di medicina sociale a carattere preventivo, in modo da inquadrarli razionalmente nell'ambito della Riforma sanitaria ed evitare una dispendiosa frantumazione dei finanziamenti. In relazione ai delicati problemi sanitari connessi con la vaccinazione antitubercolare il senatore Argiroffi chiede al sottosegretario Foschi di chiarire la posizione dell'Istituto superiore di sanità circa la indispensabile atossicità del vaccino prospettato.

Il senatore Pittella dichiara che il Gruppo socialista darà voto favorevole al provvedimento, rammentando come egli stesso avesse presentato di recente un'interrogazione per sollecitare gli adempimenti degli enti pubblici nella lotta contro la tbc. Dichiara altresì di essere favorevole ad una rapida approvazione degli altri provvedimenti di medicina preventiva sociale, provvedimenti che possono inserirsi facilmente nella Riforma sanitaria e che d'altra parte dovrebbero essere tanto più sollecitati in modo autonomo in quanto ormai è prevedibile uno stralcio dal disegno di legge di riforma, all'esame della Camera, degli argomenti in questione.

Il senatore De Giuseppe preannuncia il voto favorevole della Democrazia cristiana, trat-

tandosi di un intervento di medicina preventiva che era stato vivamente sollecitato e promosso dal suo Gruppo in sede di discussione della legge n. 1088 del 1970. Si associa inoltre alle considerazioni svolte dal Presidente sull'opportunità di modificare le norme di contabilità pubblica che indirettamente obbligano il Parlamento ad intervenire ogni qualvolta si verifichi o si preannunci la necessità di una proroga di stanziamenti agli esercizi successivi.

Il senatore Premoli annuncia il voto favorevole del Gruppo liberale, associandosi alle considerazioni da più parti svolte sulla necessità di un intervento pubblico globale nella medicina sociale, che eviti la frantumazione della relativa legislazione, fino ad oggi verificatasi.

Il senatore Capua, nell'esprimersi favorevolmente sul disegno di legge in esame, chiede al sottosegretario Foschi ragguagli sull'andamento della tbc in Italia ed elementi di conferma circa la validità della vaccinazione che si è in procinto di attuare.

Il presidente Minnocci dichiara di condividere le osservazioni fatte dagli intervenuti ed in particolare i richiami dei senatori Argiroffi e Pittella alla necessità di promuovere rapidamente tutti gli interventi di medicina sociale preventiva, ma specialmente quelli che non saranno disciplinati dalla futura legge di Riforma sanitaria. A tale riguardo il Presidente preannuncia fin da ora la ripresa della discussione, nella prossima settimana, del disegno di legge 310-B, concernente l'immunizzazione anti-D nelle donne RH negative.

Con riferimento alle osservazioni svolte in merito alla validità e alle eventuali controindicazioni della vaccinazione antitubercolare, egli avverte che tali considerazioni dovrebbero comunque essere inquadrate nei limiti della legge istitutiva n. 1088, che all'articolo 10 stabilisce una vaccinazione unicamente selettiva, dei soggetti cioè particolarmente esposti al rischio. Il Presidente conclude proponendo l'immediata approvazione della legge, con l'intesa che il sottosegretario Foschi potrà fornire i chiarimenti richiesti nella prossima seduta della Commissione.

Il sottosegretario Foschi dichiara di condividere le osservazioni degli intervenuti, e in particolare anche la direttiva di evitare fin quando è possibile interventi di medicina sociale singolari e separati, che impediscono un'organica programmazione nonchè il rispetto di una scala di priorità; avvertendo al tempo stesso come una simile programmazione potrà essere realizzata facilmente una volta giunta a conclusione la Riforma sanitaria. Riservandosi di fornire ulteriori elementi di valutazione e dati statistici sulla lotta alla tubercolosi nella prossima seduta, l'onorevole Foschi riferisce intanto le informazioni già in suo possesso — convalidate nel corso di importanti convegni internazionali — dalle quali risulta che il problema della tubercolosi è ancora attuale (contrariamente a quanto si ritiene nell'opinione pubblica) in moltissimi Paesi, fra i quali è anche l'Italia. In proposito egli avverte come da parte di illustri autorità cliniche italiane sia stata sollecitata la ripresa di modi di attacco alla malattia che si riteneva fossero obsoleti. Il Sottosegretario conclude augurandosi che la Commissione possa già oggi approvare il disegno di legge, sulla cui sostanza non risulta vi siano contestazioni o dubbi.

Il senatore Argiroffi, parlando per dichiarazione di voto, ribadisce il pieno consenso del Gruppo comunista e conferma che le perplessità da lui già enunciate si riferiscono più che altro alla inopportunità finanziaria — specialmente in relazione all'attuale momento di crisi — di moltiplicare senza giustificazione i provvedimenti di medicina preventiva, mentre una legge globale potrebbe a suo avviso evitare non pochi sprechi di risorse.

Il senatore Leggieri conferma il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, nonchè la sua piena disponibilità per una rapida discussione e approvazione degli altri interventi preventivi di medicina sociale rimasti in sospenso, esprimendo fiducia in un altrettanto favorevole atteggiamento da parte dell'altro ramo del Parlamento. Egli sottolinea altresì come l'approvazione possa essere data al provvedimento in discussione fin da oggi, anche se si resta in attesa delle

informazioni richieste al rappresentante del Governo, e ciò in quanto il provvedimento stesso riguarda un intervento preventivo analogo a quelli già in atto in molti Paesi con buoni risultati.

Infine la Commissione approva l'articolo unico di cui è composto il disegno di legge.

La seduta termina alle ore 11,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli
dei trattamenti retributivi e normativi**

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1976

*Presidenza del Presidente
COPPO*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Il Presidente ricorda preliminarmente che la seduta viene trasmessa, attraverso il circuito televisivo interno, in sala stampa.

Il Presidente comunica la composizione dei quattro comitati la cui istituzione è stata approvata nella seduta di ieri, 16 marzo:

1) Regioni: Branca, Dinero, Maffioletti, Manente Comunale, Rebecchini.

2) Parastato e Cassa per il Mezzogiorno: Badini Confalonieri, Ferralasco, Genovesi, Giovannetti, Ianniello, Pacini.

3) Banche e IRI (come istituto): Borromeo D'Adda, Cabras, Caruso, Giovanardi, Pezzato.

4) RAI-TV e giornali: Calvetti, Carollo, Chiovini Cecilia, Di Giulio, Mazzei.

Comunica, altresì, che resta stabilito che sarà il Comitato parastato e Cassa per il Mezzogiorno, anziché il Comitato banche e IRI ad essere composto di sei membri.

Il Presidente avverte, poi, che il Comitato parastato e il Comitato RAI-TV-giornali si riuniranno martedì 23 marzo, alle ore 17, mentre il Comitato regioni e il Comitato banche si riuniranno mercoledì 24 marzo, alle ore 12.

Per quanto concerne i lavori della Commissione, avverte che la stessa è convocata

per mercoledì 24 marzo, alle ore 17, per ascoltare i presidenti e i direttori generali dell'EFIM, dell'EGAM e della Cassa per il Mezzogiorno. In una successiva seduta saranno ascoltati il governatore e il direttore generale della Banca d'Italia e il presidente della Corte dei conti. In un'altra seduta, ancora, saranno ascoltati i rappresentanti delle confederazioni sindacali.

Su proposta del Presidente, resta stabilito che, essendo stato costituito il Comitato regioni, alle audizioni dei rappresentanti regionali già decise, anziché la Commissione nel suo *plenum*, provvederà l'apposito Comitato.

La Commissione procede all'audizione del Presidente dell'IRI, professor Petrilli, assistito dal direttore generale dell'IRI, dottor Medugno, e del Presidente dell'ENI, avvocato Sette, assistito dal vice presidente, professor Mazzanti. I due presidenti svolgono un'ampia relazione sulle strutture e sui livelli normativi e retributivi lordi e netti del personale dei rispettivi enti, nonché sui compensi corrisposti al Presidente e agli amministratori.

Esaurita l'esposizione, i senatori Carollo, Dinero, Ferralasco, Giovannetti, Manente Comunale, Mazzei e Pacini e i deputati Borromeo D'Adda, Di Giulio, Genovesi, Caruso, Giovanardi, Ianniello e Cabras chiedono ulteriori informazioni e chiarimenti. Il professor Petrilli e l'avvocato Sette rispondono immediatamente a parte delle domande mentre per altre, per le quali non hanno a portata di mano i necessari elementi, si riservano di far pervenire alla Presidenza della Commissione le notizie richieste integrando in tal modo le relazioni svolte davanti alla Commissione.

Esaurita l'audizione dei rappresentanti dell'IRI e dell'ENI, il Presidente sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 13,50).

Viene successivamente ascoltato il presidente dell'Enel, professor Angelini, assistito dal direttore generale dello stesso istituto, ingegner Moretti, il quale svolge un'ampia

relazione sulle strutture e sui livelli normativi e retributivi lordi e netti del personale dell'Enel nonchè sui compensi lordi e netti corrisposti al presidente e agli amministratori. Il professor Angelini si riserva di integrare la sua relazione con ulteriori dati, anche in base alle domande che gli saranno rivolte dai componenti la Commissione.

Intervengono, per chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, i deputati Giovanardi, Di Giulio, Genovesi, Caruso, Borromeo d'Adda e Badini Confalonieri e i senatori Pacini, Giovannetti, Ferralasco e Dinaro.

La seduta termina alle ore 14,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 18 marzo 1976, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione delle Università statali degli Studi della Basilicata e del Molise, nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica di Campobasso (2298).

2. Istituzione delle Università statali della Toscana e di Cassino, nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino (2299).

3. Istituzione delle Università in Abruzzo (2300).

4. DE LUCA ed altri. — Istituzione di Università statali in Abruzzo (1379).

5. VENTURI e BALDINI. — Contributo annuo dello Stato in favore della libera Università di Urbino (1830).

6. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione della libera Università di Urbino (2046).

7. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento (1975).

8. VERONESI ed altri. — Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino (2078).

9. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi nel Molise (46).

10. SCARDACCIONE ed altri. — Istituzione dell'Università in Basilicata (117).

11. MINNOCCI. — Istituzione di Università statali nelle provincie di Frosinone e Viterbo (1325).

— e del voto della Regione Molise (n. 75) attinente al disegno di legge n. 2298.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università della Lombardia orientale a Brescia (325).

2. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università statale a Brescia (1597).

3. LIMONI. — Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Verona (1196).

4. RICCI e TANGA. — Istituzione in Benevento della terza Università della Campania (1590).

5. PINTO e TESAURO. — Istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno (1679).

6. SANTONASTASO. — Istituzione della nuova Università di Caserta (1816).

7. DI BENEDETTO e PIOVANO. — Istituzione di una scuola superiore di archeologia nella città di Agrigento (1832).

8. LIMONI ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi di Verona (2314).

9. BURTULO ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi di Udine (2355).

10. MONTINI e BURTULO. — Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone (2361).

III. Esame dei disegni di legge:

1. MONETI ed altri. — Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario (2269).

2. Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche (2322).

3. Istituzione degli Uffici scolastici regionali per le Regioni Molise, Umbria e Basilicata (2353).

4. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria ed altri. — Istituzione di sezioni serali di scuole medie secondarie statali (1447).

5. FALCUCCI Franca ed altri. — Norme per il riconoscimento delle scuole non statali di servizio sociale e del titolo di assistente sociale (1877).

6. NENNI ed altri. — Concessione di un contributo annuo a favore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano (1992).

7. BARTOLOMEI ed altri. — Contributo per l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (2262).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

VEDOVATO ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 150 milioni a favore della fondazione « Accademia Musicale Chigiana » con sede in Siena (2064).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista « Il Nuovo Cimento » (616-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano (2350) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Disposizioni sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (2336).

4. PIOVANO ed altri. — Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola (2384).

5. Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 (2410).

6. Norme sulla direzione amministrativa delle Università (2411).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati BELLISARIO ed altri. — Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia (1758) (Approvato dalla Camera dei deputati).